



Procurement of AI Community

● PUBLIC BUYERS COMMUNITY

Proposta di clausole contrattuali tipo per l'acquisto di intelligenza artificiale da parte delle organizzazioni pubbliche (versione di settembre 2023)

DRAFT High Risk version

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente è un progetto di documento redatto unicamente a fini di discussione ed è inteso a raccogliere i riscontri iniziali dei portatori di interessi. È stato elaborato da Jeroen Naves (Pels Rijcken). Non è un documento ufficiale dell'UE e non può in alcun caso essere considerato come espressione di una posizione ufficiale della Commissione europea. Né la Commissione europea né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile per l'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. Quest'ultimo è ancora in corso di elaborazione e non può esserne derivato alcun diritto.

Osservazioni preliminari

Le presenti clausole contrattuali tipo sono state redatte per le organizzazioni pubbliche che intendono acquistare un sistema di IA sviluppato da un fornitore esterno e si rifanno alle clausole tipo per l'acquisto di sistemi algoritmici elaborate dalla città di Amsterdam nel 2018 (<https://www.amsterdam.nl/innovatie/digitalisering-technologie/algoritmen-ai/contractual-terms-for-algorithms/>) (non disponibile in IT).

Le clausole contrattuali tipo illustrate nel presente progetto si basano in larga misura sui requisiti e sugli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio di cui al titolo III della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale * ("legge sull'IA"). Detta proposta è attualmente oggetto di negoziati, per cui le clausole dovranno essere rivedute al fine di tenere conto delle eventuali modifiche apportate e allinearle pienamente al regolamento finale adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Dato che la proposta di legge sull'IA è ancora in fase di negoziazione, le organizzazioni pubbliche che decidono di avvalersi di tali condizioni possono farlo su base volontaria, valutando caso per caso se le varie sezioni delle presenti clausole contrattuali tipo siano sufficienti e proporzionate per l'acquisto di un determinato sistema di IA. Le clausole contrattuali tipo riguardano in particolare i sistemi di IA classificati come "ad alto rischio" ai sensi dell'articolo 6 ed elencati in uno dei settori indicati negli allegati II e III della proposta di legge sull'IA. Per l'IA non ad alto rischio l'applicazione di tali requisiti non è obbligatoria ai sensi della legge sull'IA, seppur raccomandata al fine di migliorare l'affidabilità delle applicazioni di IA acquistate da organizzazioni pubbliche. Ove opportuno e giustificato in funzione dell'impatto del sistema sulle persone fisiche e sulla società, le organizzazioni pubbliche possono anche estendere l'applicazione delle presenti clausole ad altri sistemi algoritmici che potrebbero non classificarsi necessariamente come "IA" per includere anche sistemi software basati su norme più semplici, dato che il loro utilizzo nel settore pubblico può anche richiedere, in alcuni casi, responsabilità, controllo e trasparenza maggiori.

Al fine di venire incontro alle organizzazioni pubbliche che intendono avvalersi delle presenti clausole contrattuali tipo per i sistemi di IA non ad alto rischio, è disponibile anche una versione semplificata delle stesse.

Le clausole contrattuali tipo contengono esclusivamente disposizioni specifiche per i sistemi di IA e per le materie disciplinate dalla proposta di legge sull'IA, escludendo pertanto altri obblighi o requisiti che potrebbero sorgere a norma della pertinente legislazione applicabile, come il regolamento generale sulla protezione dei dati. Inoltre le presenti clausole contrattuali tipo non includono un accordo contrattuale completo. A titolo di esempio, esse non contengono alcuna condizione riguardante la proprietà intellettuale, l'accettazione, il pagamento, i termini di consegna, la normativa applicabile o la responsabilità. Le clausole contrattuali tipo sono redatte in modo da poter essere accluse come allegato ad un accordo in cui tali materie sono già state disciplinate.

* Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final).

Sezione A – Definizioni

Article 1 Definizioni

1.1. I termini utilizzati nelle clausole hanno il significato indicato nel presente articolo.

- Accordo: l'intero accordo di cui le clausole, sotto forma di allegato, costituiscono parte integrante.
- Sistema di IA: il sistema o i sistemi di IA di cui all'**allegato A**, comprese eventuali nuove versioni.
- Clausole: le presenti clausole contrattuali tipo per l'acquisto di intelligenza artificiale da parte di organizzazioni pubbliche.
- Set di dati di organizzazioni pubbliche: set di dati (o parti di essi) i) forniti dall'organizzazione pubblica al fornitore in virtù dell'accordo o ii) da creare o raccogliere nel quadro dell'accordo, comprese eventuali versioni modificate o estese dei set di dati di cui ai punti i) e ii) (ad esempio a causa di annotazione, etichettatura, pulizia, arricchimento o aggregazione).
- Set di dati: tutti i set di dati utilizzati nello sviluppo del sistema di IA, compresi il set o i set di dati di cui all'**allegato B**.
- Consegna: il momento in cui il fornitore informa l'organizzazione pubblica che il sistema di IA soddisfa tutte le condizioni concordate ed è pronto per l'uso.
- Finalità prevista: l'uso di un sistema di IA previsto dall'organizzazione pubblica, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come precisati nell'allegato B, le informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica.
- Uso improprio ragionevolmente prevedibile: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi ragionevolmente prevedibile.
- Modifica sostanziale: una modifica del sistema di IA a seguito della consegna che incide sulla conformità del sistema stesso ai requisiti di cui alle presenti clausole o che comporta una modifica della finalità prevista.
- Fornitore: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che fornisce il sistema di IA all'organizzazione pubblica a norma dell'accordo.
- Set di dati del fornitore e di terzi: set di dati (o parti di essi) che non possono considerarsi set di dati di organizzazioni pubbliche.

Sezione B – Requisiti essenziali in relazione al sistema di IA

Article 2 Sistema di gestione dei rischi

- 2.1. Il fornitore garantisce che, prima della consegna del sistema di IA, è istituito e attuato un sistema di gestione dei rischi in relazione al sistema di IA.
- 2.2. Il sistema di gestione dei rischi comprende almeno le fasi seguenti:
- a. l'individuazione, la stima e la valutazione dei rischi noti e ragionevolmente prevedibili per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dell'Unione europea che

- potrebbero insorgere alla luce della finalità prevista del sistema di IA e dell'uso improprio ragionevolmente prevedibile;
- b. la valutazione di altri rischi che potrebbero presentarsi;
 - c. l'adozione di misure adeguate e mirate di gestione dei rischi volte a far fronte ai rischi individuati a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.
- 2.3. Le misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2.2, lettera c), sono tali che qualsiasi pertinente rischio residuo associato a ciascun pericolo nonché il rischio residuo complessivo del sistema di IA sono ragionevolmente considerati accettabili dal fornitore, a condizione che il sistema di IA sia usato conformemente alla finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile.
- 2.4. Nell'individuare le più appropriate misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2.2, lettera c), occorre garantire quanto segue:
- a. l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati per quanto tecnicamente possibile attraverso la progettazione e lo sviluppo adeguati del sistema di IA;
 - b. ove opportuno, l'attuazione di adeguate misure di attenuazione e di controllo in relazione ai rischi che non possono essere eliminati;
 - c. la comunicazione di informazioni adeguate all'organizzazione pubblica.
- 2.5. Il fornitore garantisce che, prima della consegna del sistema di IA, quest'ultimo è sottoposto a prova al fine di verificare se è conforme alle clausole e se le misure di gestione dei rischi di cui al paragrafo 2.2, lettera c), sono efficaci alla luce della finalità prevista e dell'uso improprio ragionevolmente prevedibile. Se richiesto dall'organizzazione pubblica, il fornitore è tenuto a sottoporre a prova il sistema di IA nei locali dell'organizzazione pubblica.
- 2.6. Tutti i rischi individuati, le misure adottate e le prove eseguite nel quadro della conformità al presente articolo devono essere documentati dal fornitore, il quale deve mettere tale documentazione a disposizione dell'organizzazione pubblica almeno all'atto della consegna del sistema di IA. Tale documentazione può rientrare nella documentazione tecnica e/o nelle istruzioni per l'uso.
- 2.7. Il sistema di gestione dei rischi è costituito da un processo iterativo e continuo eseguito per l'intera durata dell'accordo. Dopo la consegna del sistema di IA, il fornitore deve pertanto:
- a. riesaminare e aggiornare periodicamente il processo di gestione dei rischi per garantirne la costante efficacia;
 - b. tenere aggiornata la documentazione di cui al paragrafo 2.6; e
 - c. mettere senza ritardo a disposizione dell'organizzazione pubblica ogni nuova versione della documentazione di cui al paragrafo 2.6.
- 2.8. Se ragionevolmente necessario per la corretta esecuzione del sistema di gestione dei rischi da parte del fornitore, l'organizzazione pubblica gli comunica, su richiesta, informazioni nella misura in cui queste non siano di natura riservata.
- 2.9. **<Facoltativo>** Se l'uso del sistema di IA da parte dell'organizzazione pubblica prosegue oltre il periodo di validità dell'accordo, al termine di tale periodo il fornitore comunica all'organizzazione pubblica le informazioni necessarie per mantenere autonomamente il sistema di gestione dei rischi.

Article 3 < L'articolo 3 è pertinente solo per i sistemi di IA che utilizzano tecniche che prevedono l'addestramento di modelli con dati. L'articolo 3 presuppone che il fornitore (o i suoi subappaltatori) abbia (abbiano) pieno accesso ai set di dati. Se i set di dati sono detenuti esclusivamente dall'organizzazione pubblica, è necessario adottare altre disposizioni. > Dati e governance dei dati

- 3.1. Il fornitore garantisce che i set di dati utilizzati nello sviluppo del sistema di IA, compresi l'addestramento, la convalida e la prova, sono stati e sono soggetti a una governance dei dati adeguata al contesto di utilizzo e alla finalità prevista del sistema di IA. Tali misure riguardano in particolare:
- a. la trasparenza per quanto riguarda la finalità originaria della raccolta dei dati;
 - b. le scelte progettuali pertinenti;
 - c. le procedure di raccolta dei dati;
 - d. la preparazione dei dati ai fini delle operazioni di trattamento, quali annotazione, etichettatura, pulizia, arricchimento e aggregazione;
 - e. la formulazione di ipotesi pertinenti, in particolare per quanto riguarda le informazioni che si presume che i dati misurino e rappresentino;
 - f. un esame atto a valutare le possibili distorsioni che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza delle persone fisiche o comportare discriminazioni vietate dalla legislazione dell'Unione europea;
 - g. le misure adeguate per individuare, prevenire e attenuare le possibili distorsioni;
 - h. l'individuazione di lacune o carenze nei dati pertinenti che impediscono il rispetto delle presenti clausole e il modo in cui tali lacune e carenze possono essere colmate.
- 3.2. Il fornitore garantisce che i set di dati utilizzati nello sviluppo del sistema di IA sono pertinenti, rappresentativi e, nella misura del possibile, privi di errori e il più possibile completi alla luce della finalità prevista. Il fornitore garantisce che i set di dati possiedono le proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema di IA è destinato a essere usato. Queste caratteristiche dei set di dati devono essere soddisfatte a livello di singoli set di dati o di una combinazione degli stessi.
- 3.3. Il fornitore garantisce che i set di dati utilizzati nello sviluppo del sistema di IA tengono conto, nella misura necessaria per la finalità prevista o per l'uso improprio ragionevolmente prevedibile, delle caratteristiche o degli elementi particolari dello specifico contesto geografico, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA è destinato a essere usato.
- 3.4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano non solo allo sviluppo del sistema di IA prima della consegna, ma anche a qualsiasi uso dei set di dati da parte del fornitore che possa incidere sul funzionamento del sistema di IA in qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dell'accordo.

Article 4 Documentazione tecnica e istruzioni per l'uso

- 4.1. La consegna del sistema di IA da parte del fornitore prevede la consegna della documentazione tecnica e delle istruzioni per l'uso.

- 4.2. La documentazione tecnica deve consentire all'organizzazione pubblica o a terzi di valutare la conformità del sistema di IA alle disposizioni dei requisiti di cui alle presenti clausole e almeno di soddisfare le condizioni di cui all'**allegato C**.
- 4.3. Le istruzioni per l'uso comprendono informazioni concise, complete, corrette e chiare che sono pertinenti, accessibili e comprensibili per l'organizzazione pubblica. Le istruzioni per l'uso devono soddisfare almeno le condizioni di cui all'**allegato D**.
- 4.4. Il fornitore deve aggiornare tale documentazione inserendo almeno ogni modifica sostanziale apportata durante il periodo di validità dell'accordo e poi metterla a disposizione dell'organizzazione pubblica.
- 4.5. **<Facoltativo>** La documentazione tecnica e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in inglese.
- 4.6. **<Facoltativo>** L'organizzazione pubblica ha il diritto di fare copie della documentazione tecnica e delle istruzioni per l'uso nella misura necessaria per l'uso interno in seno all'organizzazione stessa, fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 13.

Article 5 Conservazione delle registrazioni

- 5.1. Il fornitore garantisce che il sistema di IA è stato ed è progettato e sviluppato con capacità che consentono la registrazione automatica degli eventi ("log") durante il suo funzionamento. Tali capacità di registrazione sono conformi allo stato dell'arte e, se disponibili, a norme riconosciute o a specifiche comuni. **<Facoltativo: aggiungere, se disponibile, una norma specifica >**
- 5.2. Le capacità di registrazione garantiscono un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA durante tutto il suo ciclo di vita adeguato alla finalità prevista del sistema e all'uso improprio ragionevolmente prevedibile. In particolare, consentono la registrazione di eventi pertinenti per l'individuazione di situazioni che possono:
 - a. far sì che il sistema di IA presenti un rischio per la salute o la sicurezza o per la tutela dei diritti fondamentali delle persone; oppure
 - b. comportare una modifica sostanziale.
- 5.3. **<Facoltativo>** Il fornitore consentirà all'organizzazione pubblica di accedere in tempo reale ai log generati automaticamente dal sistema di IA
- 5.4. e li conserverà, nella misura in cui gli stessi siano sotto il suo controllo in virtù dell'accordo, per la durata dell'accordo. Al termine del periodo di validità dell'accordo, il fornitore trasmetterà senza ritardo tali log all'organizzazione pubblica.

Article 6 Trasparenza del sistema di IA

- 6.1. Il fornitore garantisce che il sistema di IA è stato ed è progettato e sviluppato in modo tale che il suo funzionamento sia sufficientemente trasparente da essere ragionevolmente compreso dall'organizzazione pubblica.
- 6.2. Al fine di garantire una trasparenza adeguata, prima della consegna del sistema di IA il fornitore attua almeno le misure tecniche e organizzative di cui all'**allegato E**. Tali misure dovrebbero permettere all'organizzazione pubblica di capire e usare in modo corretto il sistema di IA comprendendo come funziona e quali dati tratta, consentendole di spiegare le

decisioni adottate dal sistema di IA alle persone o al gruppo di persone su cui il sistema stesso è (destinato a essere) utilizzato.

Article 7 Sorveglianza umana

- 7.1. Il fornitore garantisce che il sistema di IA è stato ed è progettato e sviluppato in modo tale, anche con adeguati strumenti di interfaccia uomo-macchina, da poter essere efficacemente supervisionato dalle persone fisiche in modo proporzionato ai rischi associati al sistema.
- 7.2. Il fornitore garantisce che, prima della consegna, nel sistema di IA sono integrate misure adeguate, volte a garantire la sorveglianza umana. Tali misure, che potrebbero comprendere, tra l'altro, la formazione dei dipendenti dell'organizzazione pubblica, consentono le seguenti azioni, a seconda delle circostanze, alle persone alle quali è affidata la sorveglianza umana:
- a. essere a conoscenza e comprendere in misura sufficiente le capacità e i limiti pertinenti del sistema di IA ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, in modo che i segnali di anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese possano essere individuati e affrontati quanto prima;
 - b. restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto dal sistema di IA ("distorsione dell'automazione"), in particolare se il sistema di IA è utilizzato per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche;
 - c. essere in grado di interpretare correttamente l'output del sistema di IA, tenendo conto in particolare delle caratteristiche del sistema e degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;
 - d. essere in grado di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA;
 - e. essere in grado di intervenire sul funzionamento del sistema di IA o di interrompere il sistema mediante un pulsante di "arresto" o una procedura analoga.
- 7.3. **<Facoltativo>** Per garantire una sorveglianza umana adeguata, il fornitore deve almeno attuare le misure tecniche e organizzative di cui all'**allegato F** prima della consegna del sistema di IA.

Article 8 Accuratezza, robustezza e cibersecurity

- 8.1. Il fornitore garantisce che il sistema di IA è stato ed è progettato e sviluppato secondo il principio della sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Alla luce della finalità prevista, è opportuno che consegua un adeguato livello di accuratezza, robustezza, sicurezza e cibersecurity e operi in modo coerente sotto tali aspetti durante l'intero ciclo di vita del sistema di IA.
- 8.2. I livelli di accuratezza e le pertinenti metriche di accuratezza del sistema di IA sono descritti nell'**allegato G**.

- 8.3. Al fine di garantire un livello adeguato di robustezza, sicurezza e cibersicurezza, il fornitore deve almeno attuare le misure tecniche e organizzative di cui all'**allegato H** prima della consegna del sistema di IA.

Sezione C – Obblighi del fornitore in relazione al sistema di IA

Article 9 Conformità alla sezione B

Il fornitore deve garantire che, dalla consegna del sistema di IA fino al termine del periodo di validità dell'accordo, il sistema di IA sia conforme ai requisiti di cui alla sezione B delle presenti clausole.

Article 10 <Facoltativo> Sistema di gestione della qualità

- 10.1. Prima della consegna del sistema di IA, il fornitore istituisce un sistema di gestione della qualità che garantisce la conformità alle presenti clausole. Tale sistema è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e comprende almeno i seguenti aspetti:
- a. una strategia per il rispetto della normativa;
 - b. le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della progettazione del sistema di IA;
 - c. le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del sistema di IA;
 - d. le procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e dopo lo sviluppo del sistema di IA e la frequenza con cui devono essere effettuate;
 - e. le specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente o non contemplino tutti i requisiti pertinenti, i mezzi da usare per garantire che il sistema di IA sia conforme ai requisiti di cui alla sezione B delle presenti clausole;
 - f. i sistemi e le procedure per la gestione dei dati, compresa la raccolta, l'analisi, l'etichettatura, l'archiviazione, la filtrazione, l'estrazione, l'aggregazione, la conservazione dei dati e qualsiasi altra operazione riguardante i dati effettuata prima della consegna del sistema di IA;
 - g. il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 2;
 - h. le procedure relative alla segnalazione di incidenti gravi e di malfunzionamenti;
 - i. i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti;
 - j. la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento;
 - k. un quadro di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di altro personale per quanto riguarda tutti gli aspetti elencati nel presente paragrafo.

Article 11 <Facoltativo> Valutazione della conformità

- 11.1. Il fornitore garantisce che il sistema di IA è sottoposto alla seguente procedura di valutazione della conformità prima della consegna dello stesso.
- a. Il fornitore verifica la conformità del sistema di gestione della qualità istituito ai requisiti di cui all'articolo 10.
 - b. Il fornitore esamina le informazioni contenute nella documentazione tecnica al fine di valutare la conformità del sistema di IA ai pertinenti requisiti essenziali di cui alla sezione B delle presenti clausole.
 - c. Il fornitore verifica inoltre che il processo di progettazione e sviluppo del sistema di IA sia coerente con la documentazione tecnica.
- 11.2. Il fornitore garantisce che il sistema di IA è sottoposto a una nuova procedura di valutazione della conformità ogniqualvolta il fornitore vi apporti una modifica sostanziale durante il periodo di validità dell'accordo.

Article 12 Misure correttive

Se durante il periodo di validità dell'accordo il fornitore ritiene o ha motivo di ritenere che il sistema di IA non sia conforme alle presenti clausole, in risposta a un'osservazione dell'organizzazione pubblica o meno, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il sistema. Il fornitore ne informa l'organizzazione pubblica.

Article 13 Obbligo di spiegare il funzionamento del sistema di IA a livello individuale

- 13.1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 6, durante il periodo di validità dell'accordo il fornitore è tenuto ad assistere l'organizzazione pubblica, su sua prima richiesta, per spiegare alle persone o al gruppo di persone su cui il sistema di IA è (destinato a essere) utilizzato in che modo il sistema di IA è giunto a una determinata decisione o a un determinato risultato. Tale assistenza comprenderà, come minimo, una chiara indicazione dei fattori chiave che hanno indotto il sistema di IA a giungere a un determinato risultato e delle modifiche da apportare agli input per giungere a un risultato diverso.
- 13.2. L'obbligo di cui al paragrafo 13.1 comprende la comunicazione all'organizzazione pubblica di tutte le informazioni tecniche e di altro tipo necessarie per spiegare in che modo il sistema di IA è giunto a una determinata decisione o a un determinato risultato e per offrire alle persone o al gruppo di persone su cui il sistema di IA è (destinato a essere) utilizzato l'opportunità di verificare il modo in cui il sistema di IA è giunto a una determinata decisione o a un determinato risultato. Il fornitore concede all'organizzazione pubblica il diritto di utilizzare, condividere e divulgare tali informazioni, se e nella misura necessaria per informare le persone o il gruppo di persone su cui il sistema di IA è (destinato a essere) utilizzato in merito al funzionamento del sistema di IA e/o in eventuali procedimenti giudiziari.
- 13.3. **<Facoltativo>** Gli obblighi di cui ai paragrafi 13.1 e 13.2 riguardano il codice sorgente del sistema di IA, le specifiche tecniche utilizzate nello sviluppo del sistema di IA, i set di dati, le informazioni tecniche sul modo in cui sono stati ottenuti e modificati i set di dati utilizzati nello sviluppo del sistema di IA, le informazioni sul metodo di sviluppo utilizzato e sul

processo di sviluppo intrapreso, la giustificazione della scelta di un determinato modello e dei suoi parametri, nonché informazioni sulle prestazioni del sistema di IA.

Sezione D – Diritti di utilizzo dei set di dati

Article 14 Diritti ai set di dati dell'organizzazione pubblica

- 14.1. Tutti i diritti, compresi quelli di proprietà intellettuale, relativi ai set di dati dell'organizzazione pubblica spettano all'organizzazione pubblica o a un terzo che la stessa ha designato come tale.
- 14.2. Il fornitore non è autorizzato a utilizzare i set di dati dell'organizzazione pubblica per scopi diversi dall'esecuzione dell'accordo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'allegato B.
- 14.3. Su prima richiesta dell'organizzazione pubblica, il fornitore deve distruggerne i set di dati, salvo disposizioni contrarie contenute nell'allegato B. Se l'organizzazione pubblica lo richiede, il fornitore deve presentare prove verosimili della distruzione dei set di dati dell'organizzazione pubblica.

Article 15 Diritti relativi ai set di dati del fornitore e di terzi

- 15.1. Tutti i diritti, compresi quelli di proprietà intellettuale, relativi ai set di dati del fornitore e di terzi spettano al fornitore o a terzi.
- 15.2. Il fornitore concede all'organizzazione pubblica il diritto non esclusivo di utilizzare i set di dati propri e di terzi che è in ogni caso sufficiente per l'esecuzione delle disposizioni dell'accordo, clausole incluse, salvo disposizioni contrarie contenute nell'allegato B.
- 15.3. **<Facoltativo>** Il diritto d'uso di cui al paragrafo 15.2 comprende il diritto di utilizzare i set di dati del fornitore e di terzi per l'ulteriore sviluppo del sistema di IA, comprese eventuali nuove versioni, da parte dell'organizzazione pubblica o di terzi.

Article 16 Consegna dei set di dati

- 16.1. Su prima richiesta dell'organizzazione pubblica, il fornitore consegna a quest'ultima la versione più recente dei set di dati dell'organizzazione pubblica.
- 16.2. Su prima richiesta dell'organizzazione pubblica, il fornitore consegna a quest'ultima la versione più recente dei set di dati propri e di terzi, salvo disposizioni contrarie contenute nell'allegato B.
- 16.3. Il fornitore deve consegnare all'organizzazione pubblica i set di dati, utilizzando il formato di file comune indicato dall'organizzazione pubblica. **<Facoltativo> I set di dati saranno restituiti secondo le modalità seguenti: [formato dei file].**

Article 17 Indennizzi

- 17.1. Il fornitore manleva l'organizzazione pubblica da tutte le richieste d'indennizzo presentate da terzi, comprese le autorità di vigilanza, per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti alla vita privata o da richieste d'indennizzo analoghe in materia di

conoscenze, concorrenza illecita, ecc. per quanto riguarda i set di dati del fornitore e di terzi.

- 17.2. L'organizzazione pubblica manleva il fornitore da tutte le richieste d'indennizzo presentate da terzi, comprese le autorità di vigilanza, per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti alla vita privata o da richieste d'indennizzo analoghe in materia di conoscenze, concorrenza illecita, ecc. per quanto riguarda i set di dati dell'organizzazione pubblica.

Sezione E – Registro dell'IA e audit

Article 18 **<Facoltativo>** Registro dell'IA

- 18.1. Su prima richiesta dell'organizzazione pubblica, il fornitore trasmetterà a quest'ultima la versione più recente delle informazioni di cui agli allegati C e D.
- 18.2. L'organizzazione pubblica avrà il diritto di condividere con terzi le informazioni di cui al paragrafo 18.1 e di divulgarle, ad esempio in un registro per i sistemi di IA.
- 18.3. Se l'organizzazione pubblica lo richiede, il fornitore presterà assistenza per la registrazione dei sistemi di IA in qualsiasi registro pertinente.

Article 19 Conformità e audit

- 19.1. Su prima richiesta dell'organizzazione pubblica, il fornitore deve mettere a disposizione di quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità alle presenti clausole.
- 19.2. Il fornitore è tenuto a collaborare a un audit o ad altri tipi di ispezioni che devono essere effettuati dall'organizzazione pubblica o per suo conto al fine di valutare se il fornitore adempia in qualsiasi momento agli obblighi stabiliti nelle presenti clausole. Tale collaborazione prevedrà la comunicazione di tutte le informazioni richieste dall'organizzazione pubblica, la comunicazione di informazioni sul sistema di gestione dei rischi attuato, la messa a disposizione del personale del fornitore per i colloqui e la garanzia di accesso alle sedi del fornitore.
- 19.3. L'organizzazione pubblica redige o fa redigere una relazione nella quale sono registrate le conclusioni dell'audit. Nella relazione l'organizzazione pubblica indica in che misura il fornitore adempie agli obblighi previsti dall'accordo. Se l'organizzazione pubblica stabilisce che il fornitore non adempie agli obblighi di cui al presente articolo, il fornitore è tenuto a porre rimedio ai difetti individuati dall'organizzazione pubblica entro un termine ragionevole fissato dalla stessa nella relazione. Se il fornitore non pone rimedio ai difetti individuati dall'organizzazione pubblica entro il termine fissato nella relazione per porvi rimedio, il fornitore sarà inadempiente per legge.
- 19.4. L'organizzazione pubblica avrà il diritto di pubblicare le conclusioni della relazione di cui al paragrafo 19.3.
- 19.5. L'organizzazione pubblica avrà il diritto di eseguire o di far eseguire un audit una volta per anno civile o in relazione a qualsiasi modifica sostanziale
- 19.6. e potrà decidere che l'audit sia interamente o parzialmente eseguito da un revisore indipendente.

19.7. Gli eventuali costi per il revisore che l'organizzazione pubblica deve assumere sono a carico della stessa. L'organizzazione pubblica verserà al fornitore un corrispettivo ragionevole per eventuali costi da questo sostenuti nell'ambito dell'audit. In nessun caso una controversia in merito all'importo di tale corrispettivo darà al fornitore il diritto di sospendere gli obblighi che gli incombono in virtù delle presenti clausole. L'organizzazione pubblica non è tenuta a pagare tale corrispettivo se dall'audit risulta che il fornitore non ha adempiuto agli obblighi previsti dalle presenti clausole.

Sezione F – Costi

Article 20 Costi

Salvo diverso accordo tra le parti o espresse disposizioni contrarie contenute nelle presenti clausole, l'organizzazione pubblica non deve al fornitore alcun corrispettivo supplementare per le attività derivanti dalle presenti clausole.

Allegato A – Il sistema di IA e la finalità prevista

Descrizione del sistema di IA

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti clausole i sistemi o componenti di sistemi indicati di seguito.

Fornire una descrizione del sistema o dei sistemi di IA. Può trattarsi anche di un sistema algoritmico che non si classifica come sistema di IA ai sensi della legge sull'IA.

Finalità prevista

Fornire una descrizione dell'uso cui è destinato il sistema di IA.

Allegato B – I set di dati

Fornire una descrizione dei set di dati utilizzati per l'addestramento (se del caso), la convalida e la prova del sistema di IA. Operare una distinzione tra i set di dati dell'organizzazione pubblica e i set di dati del fornitore e di terzi. Nel caso dei set di dati dell'organizzazione pubblica, descrivere le finalità per le quali il fornitore può utilizzarli (diverse dall'esecuzione dell'accordo) e se il fornitore è tenuto a distruggerli al termine del periodo di validità dell'accordo. Nel caso dei set di dati del fornitore e di terzi, descrivere le finalità per le quali l'organizzazione pubblica può utilizzarli e se il fornitore è tenuto a consegnarli.

Set di dati dell'organizzazione pubblica

I set di dati indicati di seguito sono trasmessi dall'organizzazione pubblica al fornitore in virtù dell'accordo oppure devono essere creati o raccolti nel quadro dell'accordo.

Descrizione del set di dati	Diritti d'uso del fornitore	Obbligo di distruggere il set di dati al termine del periodo di validità dell'accordo
		Sì/no
		Sì/no
		Sì/no
		Sì/no

Set di dati del fornitore e di terzi

I set di dati del fornitore e di terzi indicati di seguito saranno o sono stati utilizzati per l'addestramento (se del caso), la convalida e la prova del sistema di IA.

Descrizione del set di dati	Diritti d'uso dell'organizzazione pubblica	Obbligo di consegna ¹
		Sì/no
		Sì/no
		Sì/no
		Sì/no

¹ Una limitazione dell'obbligo di consegna dei set di dati del fornitore e di terzi non limita gli obblighi del fornitore di cui agli articoli 6 e 13.

Allegato C Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve includere almeno le seguenti informazioni, a seconda dell'applicabilità al pertinente sistema di IA.

1. Una descrizione generale del sistema di IA comprendente:
 - 1.1. la finalità prevista, il nome del fornitore, la data e la versione del sistema;
 - 1.2. la natura dei dati che possono o sono destinati a essere trattati dal sistema e, nel caso dei dati personali, le categorie di persone fisiche e i gruppi che possono o sono destinati ad essere interessati;
 - 1.3. il modo in cui il sistema può interagire o essere utilizzato per interagire con hardware o software che non fanno parte del sistema di IA stesso, ove applicabile;
 - 1.4. le versioni dei pertinenti software o firmware e qualsiasi requisito relativo all'aggiornamento della versione;
 - 1.5. la descrizione di tutte le forme in cui il sistema di IA è immesso sul mercato o messo in servizio;
 - 1.6. la descrizione dell'hardware su cui è destinato a operare il sistema di IA;
 - 1.7. se il sistema di IA è un componente di prodotti, le fotografie o le illustrazioni che mostrino le caratteristiche esterne, la marcatura e il layout interno di tali prodotti;
 - 1.8. una descrizione dettagliata e facilmente comprensibile dell'obiettivo o degli obiettivi principali di ottimizzazione del sistema;
 - 1.9. una descrizione dettagliata e facilmente comprensibile dell'output previsto del sistema e della relativa qualità;
 - 1.10. istruzioni dettagliate e facilmente comprensibili per l'interpretazione dell'output del sistema;
 - 1.11. esempi di scenari per i quali il sistema non dovrebbe essere utilizzato.

2. Una descrizione dettagliata degli elementi del sistema di IA e del processo relativo al suo sviluppo che includa:
 - 2.1. i metodi applicati e le azioni eseguite per lo sviluppo del sistema di IA, compresi, ove opportuno, il ricorso a sistemi o strumenti preaddestrati forniti da terzi e il modo in cui sono stati utilizzati, integrati o modificati dal fornitore, tra cui una descrizione di eventuali licenze o altri accordi contrattuali relativi a tali input di terzi;
 - 2.2. le specifiche di progettazione del sistema, vale a dire la logica generale del sistema di IA e degli algoritmi; le principali scelte di progettazione, comprese le motivazioni e le ipotesi formulate, anche per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere utilizzato; le principali scelte di classificazione; gli aspetti che il sistema è progettato per ottimizzare e la pertinenza dei diversi parametri; le decisioni in merito a eventuali compromessi posti in essere con riguardo alle soluzioni tecniche adottate per soddisfare i requisiti di cui alle presenti clausole;

- 2.3. la descrizione dell'architettura del sistema che spiega in che modo i componenti software si basano l'uno sull'altro o si alimentano reciprocamente e si integrano nel processo complessivo; le risorse computazionali utilizzate per sviluppare, addestrare, sottoporre a prova e convalidare il sistema di IA;
- 2.4. ove pertinente, i requisiti in materia di dati mediante schede tecniche che descrivono le metodologie e le tecniche di addestramento e i set di dati di addestramento utilizzati, comprese le informazioni sull'origine di tali set di dati, sul loro ambito di applicazione e sulle loro principali caratteristiche; le modalità di ottenimento e di selezione dei dati; le procedure di etichettatura, ad esempio per l'apprendimento supervisionato, e le metodologie di pulizia dei dati, ad esempio il rilevamento di valori anomali (outlier);
- 2.5. ove applicabile, una descrizione dettagliata delle modifiche predeterminate del sistema di IA e delle sue prestazioni, unitamente a tutte le informazioni pertinenti relative alle soluzioni tecniche adottate per garantire la conformità costante del sistema di IA ai requisiti pertinenti di cui alle presenti clausole;
- 2.6. le procedure di convalida e di prova utilizzate, comprese le informazioni sui dati di convalida e di prova utilizzati e sulle loro principali caratteristiche; le metriche utilizzate per misurare l'accuratezza, la robustezza, la cibersecurity e la conformità ad altri requisiti pertinenti di cui alle presenti clausole, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori; i log delle prove e tutte le relazioni di prova corredate di data e firma delle persone responsabili, anche per quanto riguarda le modifiche predeterminate di cui al paragrafo 2.5;
- 2.7. le misure di cibersecurity poste in essere.

Informazioni dettagliate sul monitoraggio, sul funzionamento e sul controllo del sistema di IA, in particolare per quanto riguarda: le sue capacità e limitazioni in termini di prestazioni, compresi i gradi di accuratezza relativi a determinate persone o determinati gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere utilizzato e il livello di accuratezza complessivo atteso in relazione alla finalità prevista del sistema; i prevedibili risultati indesiderati e fonti di rischio per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, nonché di rischio di discriminazione in considerazione della finalità prevista del sistema di IA;

3. una descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 2;
4. una descrizione di qualsiasi modifica pertinente apportata dal fornitore al sistema durante il suo ciclo di vita.

Allegato D Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono includere almeno le seguenti informazioni, a seconda dell'applicabilità al sistema di IA:

1. l'identità e i dati di contatto del fornitore e, ove applicabile, dei suoi rappresentanti autorizzati;
2. le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del sistema di IA, tra cui se del caso:
 - 2.1. la finalità prevista;
 - 2.2. il livello di accuratezza, robustezza e cibersecurity di cui all'articolo 8 rispetto al quale il sistema di IA è stato sottoposto a prova e convalidato e che ci si può attendere, e qualsiasi circostanza chiaramente nota e prevedibile che possa avere un impatto sul livello atteso di accuratezza, robustezza e cibersecurity;
 - 2.3. qualsiasi circostanza chiaramente nota o prevedibile connessa all'uso del sistema di IA in conformità alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali;
 - 2.4. la misura in cui il sistema di IA può fornire una spiegazione per le decisioni che adotta;
 - 2.5. le sue prestazioni per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema di IA è destinato a essere utilizzato;
 - 2.6. le informazioni pertinenti sulle azioni degli utenti che possono influenzare le prestazioni del sistema, compresi il tipo o la qualità dei dati di input o qualsiasi altra informazione pertinente in termini di set di dati di addestramento, convalida e prova, tenendo conto della finalità prevista del sistema di IA;
3. le eventuali modifiche apportate al sistema di IA e alle sue prestazioni, che sono state predeterminate dal fornitore;
4. le misure di sorveglianza umana di cui all'articolo 7, comprese le misure tecniche poste in essere per facilitare l'interpretazione degli output del sistema di IA da parte dell'organizzazione pubblica;
5. la durata prevista del sistema di IA e tutte le misure di manutenzione e cura necessarie per garantire il corretto funzionamento di tale sistema, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti software;
6. una descrizione dei meccanismi presenti nel sistema di IA che consente agli utenti di raccogliere, archiviare e interpretare correttamente i log.

Allegato E Misure volte a garantire la trasparenza

Fornire in questa parte una descrizione delle misure tecniche e organizzative che il fornitore deve adottare per garantire la trasparenza a norma dell'articolo 6 delle clausole.

Allegato F Misure volte a garantire la sorveglianza umana

Fornire in questa parte una descrizione delle misure tecniche e organizzative che il fornitore deve adottare per garantire la sorveglianza umana a norma dell'articolo 7 delle clausole.

Allegato G Livelli di accuratezza

Descrivere in questa parte i livelli di accuratezza richiesti.

Allegato H Misure volte a garantire un livello adeguato di robustezza, sicurezza e cibersecurity

Fornire in questa parte una descrizione delle misure tecniche e organizzative che il fornitore deve adottare per garantire un livello adeguato di robustezza, sicurezza e cibersecurity a norma dell'articolo 8 delle clausole.

Tali misure devono garantire che il sistema di IA sia il più resiliente possibile per quanto riguarda errori, guasti o incongruenze che possono verificarsi all'interno del sistema o nell'ambiente in cui esso opera, in particolare a causa della loro interazione con persone fisiche o altri sistemi.

Il sistema di IA è resiliente ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l'uso, il comportamento, gli output o le prestazioni sfruttando le vulnerabilità del sistema. Le soluzioni tecniche finalizzate ad affrontare le vulnerabilità specifiche dell'IA possono includere, ove opportuno, misure volte a prevenire, individuare, contrastare, risolvere e controllare gli attacchi che cercano di manipolare il set di dati di addestramento ("avvelenamento dei dati", data poisoning) o i componenti preaddestrati utilizzati nell'addestramento ("avvelenamento del modello", model poisoning), gli input progettati in modo da far sì che il modello commetta un errore ("esempi antagonisti", adversarial examples o "evasione dal modello", model evasion), gli attacchi alla riservatezza o i difetti del modello che potrebbero comportare un processo decisionale dannoso.